



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MINA</u>	<u>MARIA FRANCA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>COLLU</u>	<u>LUISELLA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROCCELLA</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 420/2019
depositato il 08/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 407 IMU 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 407 IMU 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 407 IMU 2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 407 IMU 2016

contro:
COMUNE DI TORINO
CORSO RACCONIGI 49 10139 TORINO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

N° 4

REG.GENERALE

N° 420/2019

UDIENZA DEL

11/11/2019 ore 14:30

N°

1454-4-19

PRONUNCIATA IL:

11-11-19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03-12-19

Il Segretario

Fiammetta...

st



R.G. n.420/2019

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.407 emesso dal Comune di Torino relativo agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 notificato il 13.09.2018 con il quale il Comune ha chiesto il pagamento di euro 6.548,00 per IMU per gli anni dal 2013 al 2016, euro 1.964,44 per sanzioni ed euro 569,52 per interessi maturati.

Nelle premesse in fatto, la società ricorrente, ha precisato:- che in data 6.11.2002 ha venduto il box indicato nell'avviso di accertamento in Torino, (si tratta del primo tra i fabbricati indicati per ciascun anno di cui all'avviso); - di aver versato per l'anno 2013 l'acconto IMU per euro 889,29; - di aver presentato la dichiarazione IMU in data 18.6.2014 dando atto di beneficiare dell'esenzione dell'imposta con decorrenza dal secondo semestre del 2013. Sulla base di queste premesse, la ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso per insussistenza dei presupposti di legge in quanto, con riferimento al box, questo è stato venduto a novembre 2012 e per gli fabbricati vigendo l'esenzione ex art.2, comma 1 del D.L. n.102/2013 e dell'art.13, comma 9 bis del D.L. n.201/2011, in quanto la società ricorrente è un'impresa costruttrice e i fabbricati indicati nell'avviso erano, negli anni in questione, tutti in vendita e mai locati a terzi.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Torino ha aderito al primo motivo di ricorso rettificando l'avviso di accertamento con l'eliminazione del box venduto nel novembre 2012; per quanto attiene agli altri fabbricati, il Comune contesta che sussistano i presupposti per l'esenzione dell'imposta in quanto detti fabbricati risalgono al 1994 e, adire del Comune, la ratio della norma dell'esenzione è quella di esentare solo i fabbricati di nuova costruzione e quelli oggetto di interventi di incisivo recupero "*purchè realizzati a far tempo dalla costituzione della fattispecie di legge*".

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto la soccombenza virtuale del Comune in ordine al primo motivo di ricorso in quanto era onere del Comune accertarsi dell'attualità della proprietà dei fabbricati; per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente ha contestato l'interpretazione data dal Comune alla norma esentiva.

MOTIVI

Sul primo motivo di ricorso, non sussiste più materia del contendere in quanto il Comune di Torino ne ha riconosciuto il fondamento.

Per i restanti fabbricati, il Collegio osserva: ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis D.L. n.201/2011, conv. In L. 214/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e che non siano locati. Secondo il disposto del D.L. n.102/2013 (conv. in L.124/2013) per poter ottenere l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve presentare, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione relativa all'IMU, un'apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti per l'esenzione, con l'identificazione dei dati catastali degli immobili da esentare; in particolare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano variazioni rilevanti.

In tema di esenzione IMU sugli "immobili merce" è altresì intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una risoluzione del 2013 precisando che il concetto di fabbricati esistenti deve comprendere anche quello di fabbricati acquistati dall'impresa e dalla stessa sottoposti ad incisive ristrutturazioni e recupero. Pertanto, i requisiti per fruire dell'esenzione IMU per i c.d. "immobili merce" sono: immobili di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia o urbanistica e destinati alla vendita; le unità immobiliari non devono essere locate; deve essere stata presentata l'apposita dichiarazione con l'individuazione catastale dei beni ritenuti esenti. L'esenzione si applica dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;

R.G. n.420/2019

Nel caso che ci occupa, dall'esame della documentazione versata in atti e dalle difese delle parti, si evince che la domanda della società ricorrente di veder riconoscere l'esenzione degli immobili indicati nell'avviso impugnato, è fondata e meritevole di accoglimento, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge.

In particolare: a) tutte le unità immobiliari delle quali si chiede l'esenzione sono di nuova costruzione e destinati alla vendita; d) i fabbricati non sono stati locati; e) in data 18.06.2014 la ricorrente ha trasmesso la dichiarazione IMU con l'identificazione degli immobili cui applicare l'esenzione con decorrenza dal secondo trimestre 2013.

Percontro, la tesi del Comune è infondata atteso che non esiste alcun dato o riferimento normativo che consenta di non applicare la norma agevolativa agli immobili costruiti o con lavori finiti anni prima dell'entrata in vigore della L.201/2011 e della L. 123/2013; anzi, il dato letterale delle norme – dato che, ai sensi dell'art.12 delle preleggi, deve essere il primo a guidare l'interprete - esclude assolutamente che si possa fare un discrimen – e poi con quali criteri? – tra immobili costruiti anni prima e immobili terminati “ a ridosso” (a ridosso quanto?) dell'entrata in vigore della norma.

Non senza rilevare che l'IMU è un'imposta annuale e che, pertanto, quel che rileva per la sua applicazione o per la sua esenzione è la sussistenza dei requisiti richiesti per l'una o l'altra ipotesi in ciascun anno impositivo.

Per i motivi suesposti il ricorso viene accolto; le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune di Torino.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sezione IV

definitivamente pronunciando ai sensi degli articoli 61 e 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e artt. 276, 279 del c.p.c.

Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Torino alla refusione delle spese processuali a favore della società che liquida in euro 1.200,00 oltre esposti ed accessori di legge.

Così deciso in Torino all'11 Novembre 2019

Il relatore



Il Presidente

